



Dott. Francesco Maria Ragnisco

NOTAIO

N. 52722 di repertorio

Raccolta n. 13218

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno otto del mese di aprile

(8 aprile 2002)

in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dr. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma,
con studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia numero 9, i-
scritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.

E' PRESENTE

- PETRINI Riccardo, nato a Roma il 30 settembre 1954 ed ivi
domiciliato, per la carica, in Via Giulio Vincenzo Bona nume-
ro 110, che dichiara di agire nella sua qualità di Tesoriere
della "Mercedes - Benz Registro Italia" (già "Registro Ita-
liano Mercedes - Benz") - in abbreviazione "R.I.M." - con se-
de in Roma, ove sopra, codice fiscale 04683551008, a questo
atto autorizzato con delibera dell'Assemblea dei Soci in data
30 settembre 2001.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio
sono certo, rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei
testimoni e

PREMETTE

a) che con atto a rogito del notaio Mario Lupi di Roma in data 2 marzo 1994, repertorio numero 31871, registrato a Roma - Atti Pubblici il 10 marzo 1994 al numero 12420 serie 1/B, venne costituita l'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "Registro Italiano Mercedes - Benz" (in abbreviazione "R.I.M."), avente sede in Roma, Piazza Augusto Righi numero 8;

b) che l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, tenutasi in Sasso Marconi il 30 settembre 2001, ha deliberato di apportare molte modifiche allo Statuto Sociale - previamente elaborate ed approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi a Firenze il 25 luglio 2001 - per adeguarlo alle nuove esigenze di vita sociale, tra le quali particolarmente rilevanti:

- il cambio della denominazione e dell'indirizzo della sede sociale;
- la disciplina delle categorie dei soci;
- la disciplina del Consiglio Direttivo;
- l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) che, conseguentemente, egli intende oggi depositare in atti miei lo Statuto vigente dell'Associazione, aggiornato con le modificazioni apportatevi dalla citata Assemblea del 30 settembre 2001, conformemente al mandato ricevuto dall'Assemblea stessa, ai fini della sua registrazione e del successivo



Dott. Francesco Maria Ragnisco

NOTAIO

rilascio di copie.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente nell'indicata sua qualità mi esibisce e consegna lo Statuto Sociale che attualmente regola e disciplina il "Mercedes - Benz Registro Italia" ("R.I.M."), il cui testo è conforme a quello risultante dalle modificazioni deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 30 settembre 2001, e mi chiede di trattenerlo in deposito nei miei atti per gli scopi indicati in premessa.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, ritiro lo statuto predetto - che si compone di 12 (dodici) articoli scritti su nove pagine di tre fogli di carta "uso bollo" - ed agli effetti di cui sopra e previa lettura da me datane al comparente, lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su un foglio per pagine tre fin qui.

F.to Riccardo Petrini

" Francesco Maria Ragnisco notaio

allegato A al N. 13218

MERCEDES - BENZ REGISTRO ITALIA

STATUTO

Articolo 1

Il Mercedes - Benz Registro Italia, Associazione non a scopo di lucro, la cui sigla è R.I.M., ha sede in Roma in Via Giulio Vincenzo Bona numero 110, riunisce tutti gli appassionati, sia persona fisica che giuridica, possessori e non, di veicoli:

DAIMLER, BENZ, DAIMLER-BENZ, MERCEDES-BENZ, e derivati, con almeno 20 anni di anzianità.

Il R.I.M., con il patrocinio della Mercedes-Benz Italia, favorisce il recupero, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione dei veicoli predetti.

Articolo 2

I Soci dell'Associazione possono essere:

- FONDATORI: i proponenti e firmatari dell'atto costitutivo;
- ONORARI: coloro i quali si siano particolarmente distinti nel settore dell'automobilismo o che con scritti, saggi e studi abbiano favorito il raggiungimento degli scopi sociali.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto in assemblea ma fanno parte di diritto delle commissioni giudicatrici per le assegnazioni dei premi, onorificenze e riconoscimenti.

I Soci Onorari sono esenti dal versamento della quota sociale;

- EFFETTIVI: tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, possessori dei veicoli di cui all'articolo 1, ne facciano richiesta;

- ADERENTI: tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche,



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

non possessori dei veicoli di cui all'articolo 1, ne facciano richiesta; ad eccezione fatta di Club, di Associazioni e di Circoli che raccolgano modelli di serie omogenee delle marche di cui all'Articolo 1. Essi non sono eleggibili al Consiglio Direttivo.

Articolo 3

La qualifica di Socio Fondatore è conseguita di diritto con la sottoscrizione dell'atto costitutivo; quella di Socio Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea; quella di Socio Aderente e di Socio Effettivo, per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda presentata dall'aspirante sottoscritta da almeno due Soci.

L'iscrizione dall'Associazione potrà cessare solo per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni da presentare al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno in corso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 2) per disdetta da parte dell'associazione con lo stesso preavviso di tre mesi, per i sotto elencati motivi:
 - a) per mancato versamento della relativa quota sociale, per almeno un anno;
 - b) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte del Socio, necessari per l'iscrizione;
 - c) per condotta e/o comportamento del Socio contraria ad ogni

più elementare principio di correttezza anche associativa.

La disdetta sarà operante dalla comunicazione, inoppugnabile ed insindacabile, del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Per il conseguimento degli scopi enunciati all'articolo 1, il R.I.M. potrà provvedere a:

- 1) Istituire un registro nazionale rilasciando certificati di datazione e targhe d'identità riguardanti i veicoli dei propri iscritti.
- 2) Promuovere, incoraggiare ed organizzare manifestazioni alle quali potranno partecipare veicoli di cui all'articolo 1.
- 3) Promuovere lo scambio di rapporti con sodalizi affini anche in altri paesi.
- 4) Adoperarsi anche presso le Autorità competenti, sia nazionali che internazionali, per suggerire provvedimenti legislativi a tutela del patrimonio automobilistico.

Articolo 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del R.I.M.:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri;
- I Revisori dei Conti.

Articolo 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con la quota associativa dell'anno in corso.

Ad essa sono attribuiti tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, in particolare:


- 1) Eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri ed i Revisori dei Conti.
- 2) Discutere il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- 3) Fissare le direttive generali ed organizzative atte al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà ratificare l'istituzione di Delegazioni sul territorio nazionale.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli associati che ne fanno richiesta con raccomandata, contenente oltre all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

La riunione in seconda convocazione non potrà aver luogo se non dopo almeno un'ora da quella fissata per la prima.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza in persona o per delega, di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.



I Soci potranno essere delegati nelle assemblee, sia per quelle ordinarie che per quelle straordinarie, da altri soci, ma con la limitazione del numero delle deleghe non superiore a tre.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta, mentre è in facoltà del Consiglio Direttivo decidere di volta in volta le modalità delle votazioni.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri dei quali sei vengono eletti dall'Assemblea, uno in rappresentanza di Mercedes - Benz Italia.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, esso elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Sia il Presidente che il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti dall'Assemblea.

Sia il Segretario che il Tesoriere potranno essere scelti anche al di fuori dei consiglieri eletti e comunque parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Il Consiglio Direttivo, altresì, ha facoltà di nominare tutte le commissioni che riterrà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; i componenti delle commissioni po-

tranno essere scelti anche al di fuori dei consiglieri, in questo caso, però, verrà nominato un consigliere che supervisionerà l'operato e le scelte delle commissioni.

Le relative delibere consiliari vengono sempre adottate a maggioranza ed in caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, delibera circa l'indirizzo dell'associazione; svolge attività di coordinamento e di controllo ove si renderà necessaria in relazione agli scopi associativi; redige ed approva i regolamenti di carattere generale relativi al funzionamento dell'Associazione; delibera sulle domande di associazione al R.I.M.; esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea; delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e quiescenza dell'eventuale personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Perché sia validamente costituito occorre la metà dei componenti.

Il consigliere che sarà assente alle riunioni del Consiglio Direttivo per più di due volte consecutive, decadrà dalla sua carica su proposta del Consiglio Direttivo e sarà sostituito dal primo dei non eletti.



Un consigliere assente non potrà comunque delegare nessun'altra persona a svolgere il suo incarico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.

Articolo 8

Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza della stessa, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte consecutive; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Articolo 9

Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni in coincidenza con le altre cariche. Essi eleggeranno nel loro seno il Presidente.

Il Collegio è competente per esaminare eventuali controversie sorte tra i soci e/o tra questi e l'Associazione e/o Delegazioni.

Il Collegio, esaminata la controversia, ha la facoltà di esperire un tentativo di conciliazione o di emettere il pro-

prio parere al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo generale dell'amministrazione del R.I.M..

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che durano in carica un triennio, in coincidenza con le altre cariche; essi vengono eletti dall'Assemblea.

Articolo 11

Modifiche allo statuto

L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 40 soci in persona fisica o per delega.

Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, può deliberare la modifica del presente statuto.

Articolo 12

Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di essi.

La deliberazione sarà valida con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

F.to Riccardo Petrini

" Francesco Maria Ragnisco notaio

* * *

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3

in data 11 aprile 2002

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge. In carta esente da bollo per gli usi consentiti

Roma, li 18 settembre 2002

